

dossier

XIX Legislatura

Novembre 2025

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE

Atto del Governo n. 315



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 292



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 390

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO IN MATERIA DI CONTRATTI E COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 10 -
MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385	- 10 -
ARTICOLO 3	- 13 -
MODIFICHE AL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209	- 13 -
ARTICOLO 4	- 20 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	- 20 -
ARTICOLO 5	- 22 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 22 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	315
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE
Riferimento normativo:	articoli 1 e 6 della legge 13 giugno 2025, n. 91
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.

La direttiva (UE) 2023/2673, che deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 19 dicembre 2025 ed entrerà in vigore dal 19 giugno 2026, introduce, nell'ambito dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, talune innovazioni, quali: il diritto all'informazione precontrattuale, secondo cui i fornitori di servizi finanziari a distanza devono fornire ai consumatori informazioni chiare, complete e comprensibili sui contratti proposti, tenendo conto, altresì, delle esigenze, delle preferenze e delle caratteristiche del consumatore; il diritto di recesso, in base al quale i consumatori hanno il diritto di recedere dal contratto di servizio finanziario a distanza entro 14 giorni dalla conclusione, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover pagare alcuna penale; l'obbligo per i fornitori di servizi finanziari a distanza di garantire che i contratti conclusi per via elettronica siano equi e trasparenti e che non violino i diritti dei consumatori.

Lo schema di decreto in esame è emanato ai sensi della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024) che, all'articolo 6, ha introdotto i principi e criteri direttivi necessari al recepimento della direttiva. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Lo schema di decreto legislativo è composto di 5 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Esso reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche al codice del consumo in materia di contratti e commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Le norme recano disciplina in materia di diritti dei consumatori nei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, nonché in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, apportando specifiche modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo). In particolare, le norme modificano i seguenti articoli:

- a) l'articolo 47, precisando, mediante sostituzione della lettera d) del comma 1, che le disposizioni delle Sezioni da I a IV¹ del Capo I (Dei diritti dei consumatori e nei contratti) non si applicano ai contratti di servizi finanziari non contemplati dalla sezione II-*bis* - parte III - titolo III - capo I (laddove nel testo attuale si fa riferimento, più genericamente, ai servizi finanziari);

Per quanto concerne la sezione II-*bis*, recante disciplina della commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, la sua introduzione è proposta dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del provvedimento in esame.

- b) l'articolo 49, che nel testo vigente prevede che, tra le informazioni che il professionista fornisce al consumatore prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, siano incluse, in caso di sussistenza di un diritto di recesso, quelle relative alle condizioni, ai termini e alle procedure per esercitare tale diritto, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B, del provvedimento. La novella prevede che debbano altresì essere fornite, se del caso, informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-*bis*;

Per quanto concerne l'articolo 54-*bis*, recante disciplina dell'esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia *online*, la sua introduzione è proposta dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame.

- c) l'articolo 54-*bis*, di nuova introduzione, che reca disposizioni in tema di esercizio da parte del consumatore, tramite apposita funzione che il professionista mette a disposizione, del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia *online*;

¹ Rispettivamente rubricate: Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali; Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali; Altri diritti del consumatore; Disposizioni generali.

- d) l'articolo 58, che nel testo vigente prevede che, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 141 del 2010², l'esercizio del diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali da parte del consumatore comporti la risoluzione di diritto degli eventuali contratti accessori. La novella sostituisce il riferimento al decreto legislativo n. 141 del 2010 con un riferimento al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario – TUB)³.

Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che si tratta di una modifica correttiva, dal momento che l'articolo 58 del codice del consumo richiama erroneamente il decreto legislativo n. 141 del 2010, sebbene lo stesso non contenga norme sul recesso nei contratti di credito al consumo, ma sia stato il mero veicolo per l'inserimento delle relative modifiche al TUB. Pertanto, con la modifica in commento, il richiamo viene effettuato direttamente al TUB.

- e) sezione II-*bis*, di nuova introduzione nella parte III, titolo III, capo I (seppure tratti la stessa materia di cui all'attuale sezione IV-*bis*, parte III, titolo III, capo I, di cui il comma 1, lettera i) dell'articolo in esame propone l'abrogazione), che reca disciplina in tema di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, con riferimento ai seguenti aspetti:

- l'oggetto e l'ambito di applicazione della disciplina (nuovo articolo 59-*bis*), facendo salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, nonché le competenze delle autorità indipendenti, ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia;
- le definizioni di “interfaccia *online*” e “stratificazione” (nuovo articolo 59-*ter*);
- gli obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori (nuovo articolo 59-*quater*);
- le comunicazioni mediante telefonia vocale (nuovo articolo 59-*quinquies*);
- le informazioni precontrattuali (nuovo articolo 59-*septies*);
- l'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-*quater* e 59-*quinquies*, nonché di quelli di cui all'articolo 59-*septies* ove applicabili (nuovo articolo 59-*sexies*);
- il diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari (nuovo articolo 59-*octies*);
- il pagamento del servizio prestato prima del recesso (articolo 59-*novies*);

² Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

³ Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

- i chiarimenti adeguati sui contratti di servizi finanziari proposti che i professionisti offrono al consumatore prima della conclusione del contratto. Al riguardo si prevede, tra l'altro, che le disposizioni della normativa di settore che disciplinano l'offerta del servizio o del prodotto interessato specifichino le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire anche in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto (nuovo articolo 59-*decies*);
- le procedure interne che il professionista adotta per evitare che la struttura e le funzionalità delle interfacce *online* usate per la conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza siano progettate, organizzate e gestite in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate (nuovo articolo 59-*undecies*);
- l'esercizio dei poteri di vigilanza. In particolare si prevede che le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinino ai soggetti vigilati la cessazione o vietino l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della sezione in esame (comma 1). Restano ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del codice del consumo e del decreto legislativo n. 145 del 2007⁴, nonché le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore (comma 2) (nuovo articolo 59-*duodecies*);
- le sanzioni. A tal riguardo la norma prevede che:
 - salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta, il professionista che contravviene alle norme di cui alla sezione in esame sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 7.500 a euro 75.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista (comma 1). Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 59-*duodecies*, comma 1, i limiti minimo e massimo della sanzione siano raddoppiati (comma 2);

Attualmente il codice del consumo prevede, all'articolo 67-*septiesdecies* (Sanzioni), che, salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla sezione IV-*bis* (Commercializzazione a

⁴ Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.

distanza di servizi finanziari), ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 67-*novies decies*, comma 3 (relativo all'ordine, da parte delle autorità di vigilanza, di cessazione delle violazioni o al divieto, da parte delle stesse, di inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della sezione in esame), i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati.

- le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertino le violazioni alle disposizioni di cui alla sezione in esame e le relative sanzioni siano irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore (comma 3);
- il contratto sia nullo nel caso in cui il professionista ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche del servizio finanziario offerto (comma 4). La nullità può essere fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto (comma 5);
- alle violazioni della sezione in esame rilevanti ai sensi dell'articolo 21 (Misure di esecuzione nelle azioni coordinate) del regolamento (UE) 2017/2394⁵, le autorità dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare applichino le sanzioni di cui ai succitati commi 1 e 2. Ai procedimenti sanzionatori di competenza delle suddette autorità nazionali si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981⁶ salvo che le disposizioni speciali della normativa di settore, anche in relazione alla competenza giurisdizionale, prevedano diversamente (comma 6). Sono infine fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003⁷ (comma 7).

L'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 disciplina, in particolare, le misure che le autorità competenti interessate intraprendono, nell'ambito di un'azione coordinata, nei confronti dell'operatore responsabile di un'infrazione diffusa o di un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale per far cessare o vietare tale

⁵ Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004.

⁶ Modifiche al sistema penale.

⁷ Codice in materia di protezione dei dati personali.

infrazione. Se del caso, le autorità irrogano sanzioni, all'operatore responsabile. Possono inoltre ricevere dall'operatore, su iniziativa di quest'ultimo, impegni riparatori aggiuntivi a beneficio dei consumatori colpiti dalla presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale o, se del caso, possono cercare di ottenere che l'operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati.

In conseguenza dell'introduzione, ad opera della succitata lettera *e*), della sezione II-*bis* sulla commercializzazione di servizi finanziari a distanza, le norme in esame apportano le seguenti ulteriori modifiche al codice del consumo:

- f*) articolo 66, che nel testo vigente disciplina, tra l'altro, alcune competenze dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alle violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del Capo I. La novella integra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di fare salve le competenze delle autorità indipendenti di settore previste dalla nuova sezione II-*bis* del Capo I del Titolo III, introdotta dal comma 1, lettera *e*), del provvedimento in esame;
- g*) allegato I, parte A, paragrafo «Istruzioni per la compilazione», relativamente alle informazioni da fornire al consumatore circa l'eventuale funzione che consente di esercitare il diritto di recesso dal contratto concluso *online*;
- h*) allegato II-*septies*, contenente l'elenco delle disposizioni rilevanti per la disciplina dettata dal codice, sostituendo il riferimento agli articoli da 67-*bis* a 67-*VICES* – che verrebbero abrogati in conseguenza dell'abrogazione della sezione IV-*bis* del capo I del titolo III della parte III proposta dalla successiva lettera *i*) – con un riferimento ai nuovi articoli da 59-*bis* a 59-*terdecies*, introdotti dal comma 1, lettera *e*), del provvedimento in esame;
- i*) sezione IV-*bis* (Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori), prevedendone l'abrogazione a decorrere dal 19 giugno 2026.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto delle norme in esame, afferma, in merito ai profili finanziari relativi alle lettere da *a*) a *e*), che esse rivestono natura ordinamentale precettiva, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, secondo la relazione, con riferimento alle sanzioni aventi rilevanza nazionale, alla luce della conferma dell'attribuzione dei poteri di *enforcement* e delle relative funzioni alle Autorità dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, così come dell'apparato sanzionatorio previgente (per il quale i limiti edittali sono stati aumentati) non si prevedono nuovi oneri. Infatti, i suddetti compiti potranno essere esercitati dalle autorità avvalendosi delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Lo stesso vale per quanto riguarda le violazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, che trattandosi di fattispecie di nuova istituzione non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alle disposizioni recate dalle lettere da *f)* a *i)*, la relazione afferma che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina in materia di diritti dei consumatori nei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, nonché in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, apportando specifiche modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo). In particolare, sono disciplinate modalità e conseguenze dell'esercizio del diritto di recesso e obblighi di informazione a carico del professionista ed è introdotta, nella parte III, titolo III, capo I, una nuova sezione (II-*bis*) - in luogo dell'attuale sezione IV-*bis* che il provvedimento in esame intende abrogare⁸ - recante disposizioni in tema di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, dove sono, tra l'altro, disciplinate le competenze delle autorità di vigilanza e le sanzioni in caso di violazioni. In conseguenza dell'introduzione della sezione II-*bis*, sono apportate le conseguenti modifiche di coordinamento.

In particolare, nella nuova sezione II-*bis* viene previsto che le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare possano intervenire, anche d'ufficio, per ordinare ai soggetti vigilati di cessare o non avviare pratiche non conformi alle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari. Rimangono comunque ferme le competenze dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, così come le disposizioni specifiche previste per i diversi settori, comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza. Per quanto attiene alle sanzioni di carattere pecuniario per i professionisti che violino le disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato o pratica commerciale scorretta, il professionista sia punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 a 75.000 euro per ciascuna violazione, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche del soggetto. Nei casi più gravi o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati. Le autorità di vigilanza dei vari settori – bancario, assicurativo,

⁸ Cfr. articolo 1, comma 1, lettera *i*).

finanziario e della previdenza complementare – sono competenti ad accertare le violazioni e a irrogare le relative sanzioni secondo le procedure applicabili in ciascun settore. Per le violazioni rilevanti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394⁹, ossia consistenti in un’infrazione diffusa o in un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le stesse autorità di vigilanza applicano le sanzioni previste e, per i procedimenti sanzionatori, le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981¹⁰, salvo quanto diversamente disposto dalle normative di settore. Sono fatte salve le sanzioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che le sanzioni previste o non sono inferiori a quelle vigenti o riguardano fattispecie di nuova introduzione, e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al fatto che le autorità competenti potranno svolgere i compiti previsti dalle norme in esame avvalendosi delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 2

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Le norme apportano modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- a) l’articolo 120-*novies*, che nel testo vigente disciplina, al comma 1, le informazioni sui contratti di credito offerti che il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, tra cui l’informazione circa la futura consultazione o meno di una banca dati, in conformità dell’articolo 13 (abrogato¹¹) del decreto legislativo n. 196 del 2003¹². Al comma 6 disciplina, invece, le materie relativamente alle quali il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d’Italia, detta disposizioni di attuazione, tra cui gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche

⁹ Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004.

¹⁰ Modifiche al sistema penale.

¹¹ Abrogato dal decreto legislativo n. 101 del 2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

¹² Codice in materia di protezione dei dati personali.

prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 67-*novies* del codice del consumo (appartenente alla sezione IV-*bis* del capo I del titolo III della parte III che l'articolo 1, comma 1, lettera *i*) del provvedimento in esame intende abrogare).

Per quanto riguarda il comma 1, la novella sostituisce il riferimento normativo ivi presente con quello relativo agli articoli 13 (Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato) e 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato) del regolamento (UE) 2016/679¹³. Per quanto riguarda il comma 6, la novella sostituisce il riferimento normativo ivi presente con un riferimento all'articolo 59-*quinquies*, che l'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del provvedimento in esame intende introdurre;

La relazione illustrativa chiarisce che dato che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali, è stato abrogato, viene effettuato un rinvio agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 riguardanti, rispettivamente, l'informativa da rendere quando i dati sono raccolti presso l'interessato e quella da fornire quando i dati non sono ottenuti dall'interessato. La stessa lettera provvede, altresì, ad aggiornare i richiami operati dal comma 6, lettera *c*), alle disposizioni del codice.

b) l'articolo 125-*ter*, riguardante il recesso del consumatore. In particolare viene soppresso, al comma 1, il secondo periodo, secondo cui in caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore è calcolato secondo l'articolo 67-*duodecies*, comma 3 (appartenente alla sezione IV-*bis* del capo I del titolo III della parte III che l'articolo 1, comma 1, lettera *i*) del provvedimento in esame intende abrogare), del codice del consumo. Viene altresì sostituita la lettera *a*) del comma 2, che nel testo vigente prevede che il consumatore recedente ne dia comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2 (comma non più esistente per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 21 del 2014¹⁴), del codice del consumo. In particolare la novella prevede che il consumatore recedente ne dia comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 1¹⁵. In caso di contratti a

¹³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

¹⁴ Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 1, i contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso

distanza conclusi mediante un'interfaccia *online*, trova applicazione l'articolo 54-*bis* (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia *online*) del codice del consumo (che l'articolo 1, comma 1, lettera c) del provvedimento in esame intende introdurre).

Viene infine abrogato il comma 5 ai sensi del quale, salvo quanto previsto dai primi due commi, ai contratti disciplinati dal capo II (Credito ai consumatori) non si applicano gli articoli 64 (Comunicazione telefonica), 65 (Pagamenti supplementari), 66 (Tutela amministrativa e giurisdizionale), 67-*duodecies* (Diritto di recesso) e 67-*terdecies* (Pagamento del servizio fornito prima del recesso) del codice del consumo;

Gli articoli 67-*duodecies* e 67-*terdecies* appartengono alla sezione IV-*bis* del capo I del titolo III della parte III che l'articolo 1, comma 1, lettera i), del provvedimento in esame propone di abrogare.

La relazione illustrativa chiarisce che la direttiva (UE) 2023/2673 deroga al generale principio di specialità, dato che nella specifica materia indicata sancisce la prevalenza della normativa di settore di derivazione unionale a prescindere dalla sussistenza di un conflitto tra norme, che costituisce invece il presupposto per l'applicazione del principio di specialità *ex* articolo 46, comma 2, del codice. Ne deriva che, in materia di recesso, se esiste una normativa UE di settore, si applica solo quest'ultima, anche se non c'è un conflitto, salvo che la normativa di settore disponga diversamente. Considerato che la direttiva (UE) 2023/2225 sul credito ai consumatori, in corso di recepimento, contiene una disciplina del diritto di recesso ed esclude l'applicazione delle norme sul recesso della direttiva 2002/65/CE (richiamo da intendersi ora riferito alla nuova direttiva 2023/2673 che il presente provvedimento mira a recepire) qualora il consumatore goda del recesso in base alla direttiva sul credito al consumo, si ritiene che ai contratti di credito al consumo conclusi *online* non siano applicabili le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 in tema di recesso (ad es. quelle sulla decorrenza del termine).

In virtù dell'espressa inclusione nel codice (cfr. articolo 59-*octies*, comma 9) della deroga al generale principio di specialità, non risulta più necessario prevedere nella legislazione di settore la non applicabilità al credito al consumo delle disposizioni del codice del consumo in materia di recesso. Per le medesime ragioni, viene altresì eliminato il comma 5 dell'articolo 125-*ter* TUB.

Infine, le modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 125-*ter* TUB rispondono all'esigenza di effettuare un coordinamento con la disciplina in materia di credito al consumo contenuta nel TUB. Viene precisata, altresì, l'applicabilità dell'articolo 54-*bis* (sulla nuova funzione di recesso per i contratti conclusi mediante un'interfaccia *online*).

- c) l'articolo 126-*quater*, sostituendo il comma 2 recante disposizioni in materia di informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti. In particolare, si esclude l'applicazione dell'articolo 59-*quater*, in tema di obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori (articolo di

le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

cui l'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del provvedimento in esame propone l'introduzione), comma 1, lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *s*), *t*), *v*), *z*) e *aa*), del codice del consumo, laddove nel testo vigente si esclude invece l'applicazione degli articoli (appartenenti alla sezione IV-*bis* del capo I del titolo III della parte III che l'articolo 1, comma 1, lettera *i*), del provvedimento in esame propone di abrogare) 67-*quinqies* (Informazioni relative al fornitore), 67-*sexies* (Informazioni relative al servizio finanziario), comma 1, lettere *a*), *b*) ed *b*), 67-*septies* (Informazioni relative al contratto a distanza), comma 1, lettere *b*), *c*), *f*) e *g*), 67-*octies* (Informazioni relative al ricorso), comma 1, lettera *a*), del codice del consumo.

La relazione illustrativa precisa che la lettera *c*) aggiorna i riferimenti contenuti nel comma 2 dell'articolo 126-*quater* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB). Le disposizioni di cui all'articolo in esame che modificano articoli del TUB dovranno essere coordinate con quelle di recepimento della direttiva 2023/2225 (credito al consumo), in corso di parallelo *iter* di attuazione (articolo 125-*ter*, comma 2, lettera *a*), e comma 5).

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto delle norme in esame, afferma che esse hanno natura ordinamentale e non determinano oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame apportano modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In particolare, al fine di garantire il coordinamento con le modifiche al codice del consumo, intervengono sulle disposizioni in materia di obblighi precontrattuali, recesso del consumatore nei contratti a distanza e informazioni da escludere con riguardo alle operazioni di pagamento e ai contratti. Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con la relazione tecnica circa il carattere ordinamentale delle norme in esame.

ARTICOLO 3

Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Le norme apportano modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), con particolare riferimento agli articoli di seguito riportati.

La relazione illustrativa specifica che le norme in esame apportano modificazioni al Codice delle assicurazioni private, in conformità al criterio di delega di cui alle lettere *g*) e *h*) del comma 1, articolo 6, legge di delegazione. In particolare, le modifiche si sono rese necessarie al fine di garantire il necessario

coordinamento tra l'articolo 144-*bis* del codice del consumo – che richiama l'esercizio dei poteri previsti dal regolamento (UE) 2017/2394 (c.d. regolamento *enforcement* CPC) – e il Codice delle assicurazioni private, con l'obiettivo di declinare nel dettaglio i poteri di cui può avvalersi l'autorità e di garantire effettività all'*enforcement*. Inoltre, la disposizione va collegata anche al criterio rappresentato dalla lettera *b*) del comma 1, articolo 6, legge di delegazione n. 91 del 2025, con l'intento di valorizzare il criterio di collegamento tra il codice delle assicurazioni private e il codice del Consumo, anche con riferimento a quanto già previsto in quest'ultimo in materia di impegni della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (articolo 27 del codice del consumo).

- a*) articolo 121, che nel testo vigente, al comma 1, lettera *f*), prevede, tra l'altro, che, in caso di vendita a distanza, il distributore renda note al contraente almeno determinate informazioni preliminari, tra cui quelle di cui agli articoli 67-*quater* e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo). La novella sostituisce il riferimento agli articoli 67-*quater* e seguenti con un riferimento agli articoli 59-*quater* (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori), 59-*quinquies* (Comunicazioni mediante telefonia vocale) e 59-*septies* (Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera *i*), del provvedimento in esame propone l'abrogazione della sezione IV-*bis* del capo I del titolo III della parte III del codice del consumo, a cui appartengono gli articoli da 67-*bis* a 67-*viciesbis* e, dunque, anche quelli a cui fa riferimento il testo vigente dell'articolo 121 sopra citato. Si ricorda altresì che l'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del provvedimento in esame propone l'introduzione di una nuova sezione (II-*bis*) nella parte III, titolo III, capo I del codice del consumo, comprensiva degli articoli 59-*quater*, 59-*quinquies* e 59-*septies* sopra citati.

- b*) articolo 167-*bis*, di nuova introduzione, recante disposizioni in tema di diritto di recesso dai contratti di assicurazione in caso di vendita a distanza;

La relazione illustrativa sottolinea che con la norma in esame viene introdotto il nuovo articolo 167-*bis* al fine di tutelare la posizione del terzo danneggiato. Tuttavia, alla luce della gratuità del recesso introdotta nell'esercizio dell'opzione contenuta nell'articolo 16-*quater*, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva, il terzo danneggiato potrebbe essere potenzialmente esposto al rischio di non vedere tutelate le proprie ragioni. Il comma 1 dell'articolo 167-*bis* detta due esclusioni del diritto di recesso e il comma 2 prevede un obbligo informativo per l'impresa di assicurazione a beneficio del contraente.

- c*) articolo 177, comma 2, che nel testo vigente prevede che l'impresa di assicurazione debba informare il contraente in merito al diritto di recesso da un contratto individuale di assicurazione sulla vita. La novella riformula il testo prevedendo che l'impresa non debba informare, bensì informi il contraente;
- d*) articolo 188, comma 3-*bis*, che nel testo vigente prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del codice delle assicurazioni private nonché delle

disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, adotti, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale, misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi determinati provvedimenti specifici individuati dalla medesima norma. La novella introduce la possibilità che le misure preventive o correttive siano adottate, in alternativa e se pertinenti, nei confronti di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari. La novella include, altresì, tra i provvedimenti specifici che l'IVASS può adottare, la richiesta di cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del codice e delle relative norme di attuazione;

In proposito, la relazione illustrativa precisa che con l'aggiunta del riferimento ai singoli intermediari e della previsione del potere di chiedere la cessazione di pratiche lesive degli interessi dei consumatori si intende porre rimedio alle difficoltà emerse nel corso dell'attività di vigilanza rispetto alla possibilità di applicare con tempestività misure volte a far cessare comportamenti scorretti, posti in essere dalle imprese e dagli intermediari, che arrechino pregiudizio al consumatore. In particolare, l'ordine di porre termine alle violazioni di cui agli articoli 311-*ter* e 324-*quater* del codice delle assicurazioni private non si è rivelato efficiente per colpire i comportamenti scorretti in sede di distribuzione dei prodotti assicurativi, in quanto può essere adottato esclusivamente in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria e seguendo la procedura per l'applicazione della sanzione stessa (che comporta il trascorrere di un certo tempo) con la conseguenza che, quando l'IVASS ha il potere di emettere l'ordine, la condotta posta in essere dall'impresa o dall'intermediario potrebbe già aver prodotto i suoi effetti lesivi per i consumatori, rendendo di fatto inutile la richiesta di cessazione del comportamento scorretto. La relazione evidenzia che si tratta di un potere aggiuntivo e anticipato rispetto al "*cease order*" (già disciplinato dagli articoli 311-*ter* e 324-*quater* del codice), in quanto mira ad assicurare l'adozione tempestiva del provvedimento e una cessazione della condotta altrettanto rapida, senza dover attendere l'avvio di un procedimento sanzionatorio. L'estensione dei poteri di intervento agli intermediari intende prevenire casi di comportamenti (isolati, ma gravi) di intermediari con attività e strutture organizzative opache che sono stati riscontrati nell'attività di vigilanza dell'IVASS.

e) articolo 188-*bis*, di nuova introduzione, recante disposizioni in tema di impegni nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza. In particolare il nuovo articolo di cui si propone l'introduzione prevede quanto segue:

- che l'IVASS, nell'esercizio dei poteri di intervento¹⁶, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, possa ricevere impegni da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al registro degli intermediari, tali da far venire meno i profili di violazioni di competenza dell'IVASS. L'IVASS, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli

¹⁶ Di cui all'articolo 188.

- interessi lesi, può renderli obbligatori per i suddetti soggetti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta il mancato avvio del procedimento per accertare l'infrazione (comma 1);
- che, in caso di tempestiva presentazione di una proposta di impegni, l'IVASS non proceda all'accertamento dell'infrazione ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o all'apertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4 (comma 2);
 - che, in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS possa irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di intervento e di indagine¹⁷ (comma 3).
 - che l'IVASS possa, d'ufficio, aprire il procedimento sanzionatorio se a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti (comma 4)
 - che l'IVASS pubblichi sul proprio sito *internet* istituzionale gli impegni assunti ai sensi dell'articolo in esame (comma 5);

La relazione illustrativa evidenzia che la modifica è volta a rafforzare e armonizzare la disciplina degli impegni rispetto a quanto già previsto dall'articolo 144-*bis* del codice del consumo, come modificato dalla legge europea 2019-2020 per l'adeguamento all'articolo 9, paragrafo 4, lettera *b*), del regolamento CPC (2017/2394). In combinazione con l'introduzione dell'articolo 328-*bis*, tale impostazione consente all'IVASS di: potenziare l'efficacia dell'attività di vigilanza, ottimizzare tempi e risorse impiegate, migliorare la tempestività e l'effettività della tutela dei consumatori, favorire la collaborazione con i soggetti vigilati, che potrebbero così evitare l'avvio del procedimento sanzionatorio (articolo 188-*bis*) o l'irrogazione della sanzione (articolo 328-*bis*), ridurre il rischio di reiterazione delle violazioni.

f) articolo 311-*ter*, comma 1, che nel testo vigente prevede che, per talune violazioni¹⁸, l'IVASS possa, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. La novella prevede che la sanzione alternativa possa essere applicata, in alternativa, all'ultima società controllante italiana, come determinata dall'articolo 210 (Vigilanza sul gruppo), comma 2, per le violazioni di cui essa sia responsabile;

¹⁷ Di cui agli articoli 188 e 189.

¹⁸ Si tratta, in particolare, di quelle previste dall'articolo 310 (Sanzioni amministrative pecuniarie), comma 1, lettera *a*) e di quelle di cui alla lettera *c*), limitatamente all'articolo 183 (Regole di comportamento).

La relazione illustrativa chiarisce che con la norma in esame viene modificato l'articolo 311-*ter*, comma 1, in modo da adeguare le previsioni del codice delle assicurazioni private al nuovo approccio della vigilanza, che si estende anche alla realtà dei gruppi societari di appartenenza e dotare, così, l'IVASS di uno strumento sanzionatorio nei confronti dei gruppi coerente con quello esercitabile nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

- g) articolo 311-*quater*, dove si propone l'abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5, che concernono una procedura di riduzione delle sanzioni comminate dall'IVASS quando l'impresa assicurativa dimostra che le violazioni (non riguardanti la distribuzione assicurativa, data l'appartenenza dell'articolo al capo II, titolo XVIII) derivano da una disfunzione organizzativa ed effettua gli interventi necessari per eliminare tale disfunzione entro un termine stabilito;

Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che la norma provvede ad abrogare i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 311-*quater*, in un'ottica di semplificazione delle procedure sanzionatorie e per opportuno coordinamento con le nuove disposizioni in materia di impegni.

- h) articolo 324, comma 1, che nel testo vigente reca le sanzioni relative alle violazioni di talune disposizioni, nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi, da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio. La novella include tra le violazioni anche quelle relative alle disposizioni di cui all'articolo 188 (Poteri di intervento);
- i) articolo 324-*bis*, comma 1, che nel testo vigente reca le sanzioni relative alle violazioni di talune disposizioni, nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione. La novella include tra le violazioni anche quelle relative alle disposizioni di cui all'articolo 188 (Poteri di intervento);
- l) articolo 324-*quinqües*, dove si propone l'abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5, che concernono una procedura di riduzione delle sanzioni comminate dall'IVASS quando l'impresa assicurativa dimostra che le violazioni (riguardanti la distribuzione assicurativa, data l'appartenenza dell'articolo al capo VI, titolo XVIII) derivano da una disfunzione organizzativa ed effettua gli interventi necessari per eliminare tale disfunzione entro un termine stabilito. Conseguentemente, vengono aggiornati i riferimenti normativi di cui al comma 6, che nel testo vigente prevede che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 (ora solo comma 1) si applichino anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione di taluni articoli individuati dal comma stesso;

La relazione illustrativa sottolinea che la norma dispone l'abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 324-*quinqües*, in un'ottica di semplificazione delle procedure sanzionatorie e per opportuno coordinamento con le nuove disposizioni in materia di impegni. Sono effettuati i connessi adattamenti di *drafting*.

m) 328-*bis*, di nuova introduzione che reca disposizioni in tema di impegni, tali da far venire meno i profili di violazione, che i soggetti destinatari di una notificazione della contestazione degli addebiti per violazioni di competenza dell'IVASS possono presentare. In particolare la nuova norma prevede che:

- per le violazioni di competenza dell'IVASS, entro sessanta giorni dalla notificazione della contestazione degli addebiti, i soggetti destinatari possano presentare impegni tali da far venire meno i profili di violazione. L'IVASS, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi può renderli obbligatori per i destinatari della contestazione. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta la chiusura del procedimento sanzionatorio (comma 1);
- la tempestiva presentazione di una proposta di impegni sospenda il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o di riapertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4 (comma 2);
- in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS possa irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di intervento e di indagine¹⁹ (comma 3);
- l'IVASS possa d'ufficio riaprire il procedimento se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti (comma 4);
- l'IVASS pubblichi sul proprio sito *internet* istituzionale gli impegni assunti ai sensi dell'articolo in esame (comma 5).

Al riguardo la relazione illustrativa sottolinea che la nuova disposizione intende incardinare – nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazioni di competenza dell'IVASS – il potere di ricevere impegni per porre fine alle violazioni contestate entro sessanta giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Ciò consente all'IVASS di ottimizzare tempi e risorse impiegate, con impatto non solo sull'effettività e tempestività della tutela dei consumatori, ma anche sulla collaborazione con i soggetti vigilati, che eviterebbero l'avvio di un procedimento sanzionatorio (nell'ipotesi di cui all'articolo 188-*bis*) o l'irrogazione di una sanzione (nell'ipotesi dell'articolo 328-*bis*), riducendo inoltre il rischio di reiterazione delle violazioni.

¹⁹ Di cui agli articoli 188 e 189.

La **relazione tecnica**, nel ribadire il contenuto delle norme in esame, afferma che esse raccordano le disposizioni settoriali alle modifiche introdotte e che sono di natura ordinamentale e non determinano oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame apportano modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) prevedendo in particolare:

- l’aggiornamento dei riferimenti al codice del consumo, relativamente agli obblighi di informazione per i contratti a distanza [(comma 1, lettera *a*)];
- in tema di diritto di recesso, nuove disposizioni relativamente ai contratti di assicurazione in caso di vendita a distanza [(comma 1, lettera *b*)] e una riformulazione della disposizione concernente l’obbligo di informazione al contraente in merito al diritto di recesso da un contratto individuale di assicurazione sulla vita [(comma 1, lettera *c*)];
- estensione del novero dei soggetti destinatari delle misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese che l’IVASS può adottare, prevedendole, in alternativa e se pertinenti, nei confronti di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari [(comma 1, lettera *d*)];
- estensione del novero dei soggetti destinatari delle sanzioni alternative alle sanzioni amministrative pecuniarie che l’IVASS può applicare [(comma 1, lettera *f*)];
- introduzione di disposizioni in tema di impegni che i soggetti individuati dalle relative norme possono presentare all’IVASS per far venire meno i profili di violazione [(comma 1, lettere *e*) e *m*)]; in entrambi i casi è previsto che, in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori, l’IVASS possa irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento];
- abrogazioni di disposizioni relative a procedure di riduzione delle sanzioni comminate dall’IVASS quando le violazioni derivano da una disfunzione organizzativa e sono

effettuati gli interventi necessari ad eliminarla entro un termine stabilito [(comma 1, lettere *g*) e *l*)];

- estensione delle sanzioni previste alle violazioni di disposizioni di cui all'articolo 188, in tema di poteri di intervento [(comma 1, lettere *h*) e *i*]).

La relazione tecnica afferma che le norme in esame sono di natura ordinamentale e non determinano oneri a carico della finanza pubblica

Ciò stante, per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'IVASS, non si formulano osservazioni, considerato che l'IVASS non rientra nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, ai fini del conto economico consolidato, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Anche per quanto attiene alle sanzioni non si formulano osservazioni, atteso che le norme in esame non ne diminuiscono l'importo.

Per quanto riguarda, infine, le rimanenti disposizioni, non si formulano osservazioni stante il loro carattere ordinamentale.

ARTICOLO 4

Disposizioni transitorie e finali

La norma prevede che le modifiche apportate dal decreto in esame si applichino a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data (comma 1). Viene altresì previsto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* informi la Commissione europea entro il 19 dicembre 2025 o, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, delle 14 disposizioni adottate ai sensi degli articoli 59-*septies* (Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali), comma 1²⁰, 59-*novies* (Pagamento del servizio prestato prima del recesso), comma 2²¹, e 59-*decies* (Chiarimenti adeguati), comma 2²², del decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo), in attuazione delle opzioni normative previste rispettivamente agli articoli 16-*bis*

²⁰ Il comma 1 dell'articolo 59-*septies* prevede che, oltre alle informazioni di cui agli articoli 59-*quater* (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) e 59-*quinquies* (Comunicazioni mediante telefonia vocale), siano applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.

²¹ Il comma 2 dell'articolo 59-*novies* prevede che il consumatore non sia tenuto a pagare alcun importo se recede da un contratto di assicurazione.

²² Il comma 2 dell'articolo 59-*decies* prevede che le disposizioni della normativa di settore che disciplinano l'offerta del servizio o del prodotto interessato specifichino le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire ai sensi del medesimo articolo anche in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.

(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori), paragrafo 9²³, 16-*quater* (Pagamento del servizio prestato prima del recesso), paragrafo 2²⁴, e 16-*quinqüies* (Spiegazioni adeguate), paragrafo 2²⁵, della direttiva 2011/83/UE²⁶ (comma 2).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera *e*) del provvedimento in esame propone l'introduzione dei citati articoli 59-*septies*, 59-*novies* e 59-*decies*.

Si precisa inoltre che il riferimento agli articoli 16-*bis*, 16-*quater* e 16-*quinqüies* della direttiva 2011/83/UE riguarda il testo di quest'ultima come modificato dalla direttiva (UE) 2023/2673. La relazione illustrativa sottolinea che con il comma 2 dell'articolo 4 del presente provvedimento viene recepito, in particolare, l'articolo 29 della direttiva 2011/83/UE, come modificata, nella parte in cui si riferisce agli obblighi degli Stati membri di comunicare alla Commissione europea le opzioni esercitate.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma in esame, afferma che essa non determina oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina il termine (19 giugno 2026) a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui al provvedimento in esame. Essa prescrive inoltre la comunicazione alla Commissione europea – entro il 19 dicembre 2025 o, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – di talune opzioni normative esercitate.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, preso atto di quanto risulta dalla relazione tecnica secondo cui la disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

²³ Ai sensi del paragrafo 9 dell'articolo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, se tali disposizioni sono conformi al diritto dell'Unione.

²⁴ Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo, gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedono da un contratto di assicurazione.

²⁵ Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo, gli Stati membri possono precisare le modalità e la portata della comunicazione delle spiegazioni che i professionisti sono tenuti a fornire al consumatore sui contratti di servizi finanziari proposti. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.

²⁶ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

ARTICOLO 5

Clausola di invarianza finanziaria

La norma prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l'articolo 6 della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024), recante la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, ha previsto, al comma 2, che dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.